



Camera di Commercio  
Ferrara



Ordine degli Avvocati di Ferrara

**Oggetto:** informativa sulla mediazione di cui al D.lgs 28/2010

Con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di mediazione (introdotte con il Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98) il ruolo dell'avvocato ha assunto un profilo di assoluto rilievo durante tutte le fasi dell'intera procedura.

Per tale motivo la Camera di Commercio, in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Ferrara, intende fornire a tutti gli iscritti una breve nota esplicativa che illustra gli aspetti procedurali delle principali novità normative e i conseguenti strumenti operativi messi a disposizione dall'Organismo di mediazione camerale.

### **Reintroduzione della mediazione obbligatoria**

Le nuove disposizioni, entrate in vigore il 20 settembre u.s., hanno ripristinato l'istituto della mediazione quale condizione di procedibilità per le seguenti materie:

- ✓ condominio
- ✓ diritti reali
- ✓ divisione
- ✓ successioni ereditarie
- ✓ patti di famiglia
- ✓ locazione
- ✓ comodato
- ✓ affitto di aziende
- ✓ risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria
- ✓ risarcimento del danno da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
- ✓ contratti assicurativi, bancari e finanziari

Rimane escluso dalla condizione di procedibilità il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.

### **Competenza territoriale dell'Organismo di mediazione**

La presentazione della domanda va effettuata presso un Organismo avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia.

In caso di più domande, la mediazione si svolgerà davanti all'Organismo presso cui è stata presentata la prima domanda.

### **Istanza di mediazione**

La mediazione si introduce con una semplice domanda all'Organismo competente contenente l'indicazione delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni.

La domanda può essere sottoscritta dall'avvocato munito di apposita procura (o direttamente dalla parte interessata) utilizzando la modulistica pubblicata sul sito [www.fe.camcom.it](http://www.fe.camcom.it) secondo una delle seguenti modalità:

1. tramite pec da inviare all'indirizzo [protocollo@fe.legalmail.camcom.it](mailto:protocollo@fe.legalmail.camcom.it) allegando la domanda sottoscritta digitalmente dall'avvocato unitamente alla procura (reperibile sul sito camerale) scansionata sottoscritta con modalità autografa dalla parte interessata e da copia del relativo documento di riconoscimento;
2. tramite pec da inviare all'indirizzo [protocollo@fe.legalmail.camcom.it](mailto:protocollo@fe.legalmail.camcom.it) allegando la domanda scansionata sottoscritta con modalità autografa dall'avvocato unitamente alla procura (reperibile sul sito camerale) anch'essa scansionata e sottoscritta con modalità autografa dalla parte interessata e alla copia del relativo documento di riconoscimento;
3. in via telematica attraverso l'utilizzo dell'applicativo ConciliaCamera;
4. deposito presso l'ufficio Mediazione (anche tramite fax n. 0532.783840) della documentazione di cui sopra con modalità cartacea.

Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

### **Durata del procedimento**

Il procedimento potrà durare al massimo tre mesi dal deposito della domanda. Decorso detto termine il processo può iniziare o proseguire.

### **Primo incontro di mediazione**

E' previsto un primo incontro preliminare entro 30 giorni dal deposito della domanda, in cui il mediatore chiarisce la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, invitando le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione. Lo svolgimento dell'incontro preliminare è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le materie sopra indicate e per le mediazioni delegate (art. 5 commi 1bis e 2 Dlgs 28/2010). **Per la partecipazione al primo incontro non è dovuto alcun compenso all'organismo (spese di mediazione) ma sono dovute unicamente, da entrambe le parti, le spese di avvio del procedimento pari a € 40,00 oltre iva.**

#### **Al termine del primo incontro:**

1. nel caso di mancato accordo di prosecuzione della mediazione (anche per mancata partecipazione dell'invitato) nessun compenso è dovuto all'organismo, ossia non sono dovute le spese di mediazione;
2. nel caso di esito positivo si procederà con lo svolgimento della mediazione e ciascuna parte è tenuta, prima della prosecuzione della mediazione, al versamento delle spese di mediazione.

### **Mancata partecipazione**

Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio. Nei casi di cui all'art. 5 del Dlgs 28/2010 il giudice condanna la parte costituita, che non partecipa al procedimento senza giustificato motivo, al pagamento di una somma pari al contributo unificato.

### **Assistenza obbligatoria dell'avvocato**

Per le mediazioni oggetto di condizione di procedibilità le parti devono partecipare con l'assistenza di un avvocato. Pertanto, in questi casi, per l'intera durata della mediazione gli avvocati assistono le parti le quali sono tenute a partecipare personalmente al primo incontro o, in via eccezionale, possono intervenire mediante un proprio rappresentante munito di apposita procura.

### **Efficacia esecutiva della mediazione**

Il verbale di accordo, sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, costituisce **titolo esecutivo** per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione per consegna e rilascio, per l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, oltre che per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale, su istanza di parte, è omologato dal Tribunale, e costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica, oltre che per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

### **Agevolazioni fiscali**

Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro sino alla concorrenza del valore di 50.000 euro.

In caso di successo della mediazione, le parti avranno diritto a un credito d'imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all'Organismo di mediazione. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.

### **Gratuità della mediazione**

La mediazione (spese di mediazione) è gratuita per i soggetti che avrebbero beneficiato del gratuito patrocinio nel giudizio in Tribunale (soggetti meno abbienti) ossia la mediazione è condizione di procedibilità ex lege della domanda giudiziale (nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010) ovvero quando la mediazione è disposta dal giudice.

A tal fine, la parte deve depositare presso l'organismo dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare la Segreteria dell'ufficio Mediazione della Camera di Commercio (tel.: 0532/783923 - fax: 0532/783840 - e-mail: conciliazione@fe.camcom.it - pec protocollo@fe.legalmail.camcom.it).

Dirigente  
Area Anagrafe delle Imprese e Regolazione del mercato  
dott.ssa Elena Cassani

Presidente  
Ordine Avvocati Ferrara  
avv. Piero Giubeli